**Allegato 3 - Schema tipo di**

**CONVENZIONE QUADRO**

**TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO**

**E LO SPIN-OFF .........**

**con incubazione**

L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo con sede in via Saffi n. 2 - 61029 Urbino, codice fiscale n. 82002850418, partita iva n. 00448830414 (di seguito denominata *Università*) nella persona del suo Rettore e legale rappresentante ….

e

lo Spin-off ........................... con sede in via ................... n. ... - cap ..... Comune di ......, partita iva n. ................... (di seguito denominato *Spin-off*) nella persona del suo legale rappresentante ...................

Visto il Regolamento Spin-off e Start-up dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. ….../2019 del …………………………..., che definisce i modi e gli ambiti in cui l’Ateneo, nel perseguire la terza missione istituzionale, autorizzi e offra sostegno a iniziative imprenditoriali finalizzate alla valorizzazione delle conoscenze e dei risultati della ricerca accademica;

Visto in particolare l’art. 11 del citato Regolamento, che prevede che i rapporti tra l’Università e le società Spin-off siano stabiliti su base convenzionale;

Visto il parere positivo alla costituzione dello Spin-off, espresso dal Senato Accademico con delibera n. ..... del ............................., ai sensi dell’art. 5 comma 4 del citato Regolamento;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università n. ..... del ................. con cui è stato approvato il progetto di costituzione dello Spin-off;

Visto l’atto costitutivo dello Spin-off ........... sottoscritto in data .......... davanti al Notaio .........................

tutto ciò premesso come parte integrante e sostanziale della presente convenzione

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Oggetto**

1. Oggetto della presente convenzione è la regolamentazione dei rapporti tra l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e lo Spin-off ................. per il primo triennio di attività della Società.
2. In particolare sono qui definite le modalità e il corrispettivo per l’utilizzo, da parte dello Spin-off, di spazi, attrezzature, arredi, servizi e beni materiali e immateriali dell’Università.
3. Inoltre, la presente Convenzione disciplina i termini di tutela della proprietà intellettuale dell’Università e dello Spin-off e l’accettazione dei termini regolamentari da parte dello Spin-off.

**Art. 2 – Uso di spazi, attrezzature e arredi**

1. L’Università, per le finalità oggetto della presente convenzione, concede allo Spin-off l’uso non esclusivo degli spazi e di attrezzature e arredi individuati di seguito, secondo i tempi, le modalità e i criteri ivi specificati, compatibilmente con le esigenze di utilizzo delle attrezzature stesse da parte delle strutture dell’Ateneo, il quale ne mantiene la priorità d’uso, e alle condizioni di cui al successivo art. 9.
2. Tali spazi potranno fungere da sede operativa dello Spin-off e lo stesso potrà utilizzarli per lo svolgimento delle proprie attività, con personale proprio e/o con personale universitario, purché autorizzato ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dalla normativa vigente ed in particolare dal Regolamento Spin-off e Start-up dell’Ateneo. E’ fatto divieto allo Spin-off di utilizzare gli spazi dell’Università quale sede legale.
3. L’Università si impegna a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti generali e delle attrezzature messe a disposizione della Società; al pagamento delle utenze (energia elettrica, acqua, riscaldamento); agli adempimenti relativi ad interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione, necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti normative, la sicurezza delle infrastrutture e dei relativi impianti.
4. Lo Spin-off si impegna a utilizzare e conservare con diligenza i beni immobili e mobili, gli arredi e le pertinenze concessi in uso alla stessa dalla presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie, ed a restituire gli stessi alla scadenza della convenzione, in stato di buona conservazione, in rapporto al deperimento naturale dovuto all’usura ed a provvedere a rimborsare le spese per riparazioni conseguenti a danni arrecati con l’utilizzazione non corretta dei beni.
5. L’Università si riserva di modificare in modo insindacabile tempi, modalità o criteri di utilizzo delle attrezzature da parte dello Spin-off, provvedendo a darne comunicazione al medesimo con un preavviso di almeno 90 giorni.
6. L’Università si riserva di revocare, al bisogno, la concessione dei predetti spazi, provvedendo a darne comunicazione allo Spin-off con un preavviso di almeno 90 giorni.

**Art. 3 – Elenco degli spazi attribuiti in concessione**

1. Spazi dell’Università concessi in uso esclusivo / non esclusivo allo Spin-off per un triennio a partire dalla data di stipula della convenzione:

..................................................................

..................................................................

..................................................................

1. Gli spazi sopraindicati sono concessi in uso allo Spin-off negli orari e nei periodi di apertura delle strutture, comprese eventuali modifiche apportate con disposizione dirigenziale e pubblicate all’Albo di Ateneo, senza necessità di formale comunicazione da parte dell’Università allo Spin-off.
2. In caso di uso non esclusivo, gli spazi saranno in uso allo Spin off secondo i seguenti orari:

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

**Art. 4 - Arredi e attrezzature concessi in comodato d’uso**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N. Inventario** | **Descrizione arredi/attrezzature** | **Collocazione** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

L’utilizzo delle suddette attrezzature è concesso a titolo gratuito.

**Art.5 – Modalità di concessione degli spazi, attrezzature e arredi**

1. Per quanto riguarda l'assegnazione di spazi, attrezzature e arredi di cui all'art. 2 si procederà con le seguenti modalità:

- beni immobili: stipula di contratti di concessione previa autorizzazione da parte dei proprietari dell'immobile nei casi di locali detenuti dall'Ateneo in locazione e/o comodato;

- beni mobili: stipula di contratti di comodato.

1. Per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse (energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefono, accesso da internet, pulizia, raccolta rifiuti ecc) lo Spin-off si impegna a corrispondere all’Università un rimborso forfettario da stabilire in accordo tra le parti con cadenza semestrale, con emissione di fattura da parte dell’Ateneo. L’importo del rimborso sarà indicato nell’atto di concessione.
2. Per quanto riguarda l'utilizzo di aule o di altri locali di proprietà dell'Ateneo, si rinvia al regolamento per l’uso degli spazi dell’Ateneo.
3. Per quanto riguarda l'utilizzo della dicitura “Spin-off dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo” e del logo dell’Università sono a titolo gratuito.

**Art. 6 - Accesso agli spazi da parte di personale dello Spin-off**

1. L’Università consente al personale e ai collaboratori dello Spin-off esterni all’Università, indicati nominativamente di seguito l’accesso agli spazi e l’utilizzo delle attrezzature secondo quanto previsto nella presente convenzione e nei suoi allegati e nel rispetto degli orari e dei periodi di apertura consentiti.
2. Elenco del personale ammesso ad accedere agli spazi concessi in uso dall’Università

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome | Cognome | Luogo di nascita | Data di nascita | c.f. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. L’elenco del personale potrà essere modificato su richiesta scritta dello Spin-off e conseguente autorizzazione da parte del Rettore, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.
2. Lo Spin-off garantisce che i propri dipendenti e collaboratori impegnati presso le strutture dell’Ateneo siano coperti da assicurazione per responsabilità civile verso terzi, inclusi fatti dolosi e colposi, e contro gli infortuni con oneri a proprio carico. L’Università è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa accadere al personale dello Spin-off nel corso dell’esecuzione di attività svolte nelle sedi universitarie. Lo Spin-off esonera comunque e tiene indenne l’Università da qualsiasi impegno e responsabilità che possa ad essa derivare nei confronti di terzi dall’esecuzione della presente convenzione.
3. Lo Spin-off accetta che per i propri dipendenti e collaboratori impegnati presso le strutture dell’Ateneo debbano sottostare alle medesime regole vigenti per il personale universitario, con specifico riferimento alle norme di sicurezza e all’osservanza del Codice Etico di Ateneo.

**Art. 7 – Misure di sicurezza** **in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori**

1. L’Università e Spin off promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, i Datori di Lavoro (Rettore e rappresentante legale dello Spin off) a cui afferisce il personale presente nei locali di cui all’art. 2, effettuano la valutazione dei rischi e gli altri adempimenti previsti a loro carico dalla vigente normativa, ed in Particolare dal D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.
2. Tali valutazioni saranno analizzate da entrambe le Parti per le opportune azioni comuni e di coordinamento, da concordare in sede locale, in applicazione delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
3. I lavoratori presenti nei locali suddetti o equiparati, ivi inclusi gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, ecc. devono attenersi alle norme e regolamenti ivi vigenti.
4. Ai dipendenti o equiparati di entrambe le Parti vengono forniti i dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei ed adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere ed ai mezzi ed alle attrezzature da utilizzare e per ogni altra incombenza connessa con l’igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro, da parte dei rispettivi Datori di lavoro.
5. La formazione generale e specifica prevista dal D.lgs. 81/08 potrà essere svolta usufruendo della piattaforma e-learning dell’Università. La formazione peculiare dell’attività Spin off dovrà essere invece assicurata dal Datore di lavoro di Spin off.
6. La sorveglianza sanitaria del personale universitario o equiparato è assicurata dal medico competente dell’Università.
7. La sorveglianza sanitaria del personale di spin off è affidata al medico competente della società Spin off.

**Art. 8 – Utilizzo del logo e della dicitura “Spin-off dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo”**

1. L’eventuale utilizzo di logo e dicitura “Spin-off dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo” sarà regolato da un contratto di licenza non esclusiva così come previsto dall’art. 14 del regolamento Spin-off e Start-up.

**Art. 9 – Rapporti commerciali**

1. Gli eventuali rapporti commerciali tra l’Università e lo Spin-off saranno regolati tramite singoli contratti.

**Art. 10 - Proprietà intellettuale**

1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale appartenenti all’Università potranno essere messi a disposizione dello Spin-off sulla base di appositi contratti di cessione o di licenza nel rispetto dei Regolamenti di Ateneo e della disciplina generale ad essi applicabile, compatibilmente con l’attività di valorizzazione perseguita e gli impegni contrattuali assunti.
2. Della proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo Spin-off è titolare lo Spin-off stesso.
3. Per un periodo di 5 (cinque) anni dalla costituzione dello Spin-off l’Università, per le proprie attività istituzionali di ricerca e/o di didattica, potrà richiedere allo Spin-off, che sarà tenuto a concederla se non ricorrano gravi motivi ostativi, licenza d’uso gratuita, senza diritto di sub licenza.

**Art. 11 – Durata**

1. La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Al termine del periodo di cui al precedente comma, l’accordo può essere rinnovato per un ulteriore biennio previo accordo scritto tra le parti. Il rinnovo può essere reiterato più volte.
3. Alla scadenza, lo Spin-off è tenuto a rimettere spazi e attrezzature concessi in uso nella piena disponibilità dell’Università, nello stato in cui sono stati ricevuti salvo il normale deperimento d’uso, totalmente liberi da pesi o vincoli di sorta.

**Art. 12 - Impegni dello Spin-off**

1. Lo Spin-off si impegna inoltre a:
2. non svolgere attività in concorrenza con quella istituzionale dell’Università;
3. provvedere, a propria cura e spese, alla tempestiva riparazione dei beni dell’Università eventualmente danneggiati, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività istituzionali nelle quali tali beni siano utilizzati;
4. versare all’Università i corrispettivi dovuti entro le scadenze previste;
5. osservare e far osservare, usando la migliore diligenza, a tutto il proprio personale, inclusi i collaboratori esterni, l’obbligo di riservatezza e segretezza in relazione alle attività svolte dall’Università nei locali e con le attrezzature utilizzati anche dallo Spin-off;
6. non richiedere prestazioni o impartire istruzioni al personale dell’Università diverso da quello autorizzato alla partecipazione delle attività dello Spin-off stesso;
7. adoperarsi affinché le professionalità necessarie alla propria attività siano reperite prioritariamente tra i laureati, i dottorandi e i dottori di ricerca dell’Università, con lo scopo di svolgere una funzione di ponte tra il percorso universitario e il mondo del lavoro.
8. Lo Spin-off accetta inoltre esplicitamente e sottoscrive tutto quanto previsto dal Regolamento imprenditorialità vigente al momento della stipula della presente convenzione.

**Art. 13 – Trattamento dati personali**

1. Ciascuna parte si impegna al trattamento dei dati personali in piena osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. e i.
2. Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna parte consente esplicitamente all’altra parte l’inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all’altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all’esecuzione della presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. e i. ed in particolare del diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.
3. L’informativa è visionabile nell’apposita pagina del portale di Ateneo.

**Art. 14 - Recesso**

1. Le parti hanno il diritto di recedere dalla presente convenzione in qualunque momento, dandone comunicazione con preavviso di 180 (centoottanta) giorni, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

**Art. 15 – Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme legislative, statutarie e regolamentari applicabili in materia ed in particolare al Regolamento.

**Art. 16 – Controversie**

1. Qualunque controversia dovesse eventualmente insorgere tra le parti, che non sia composta in via amichevole, sarà risolta mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria. Il Foro competente è quello di Urbino.

**Art. 17 - Imposta di registro e di bollo**

1. La presente convenzione, redatta in bollo in duplice copia, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico dello Spin-off, mentre le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Urbino,

Il Rettore Il Legale rappresentante della Società

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_